Pubblicato il 18/07/2019

N. 09556/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08895/2007 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;

contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'C/O Avv Com Roma Magnanelli Avv. Andrea, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Ministero dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Clara Ferrauto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale la resistente ha rigettato la domanda di concessione di parcheggio riservato a soggetto affetto da particolare invalidità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e del Ministero dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 22 settembre 2006, con prot. n. 52359, il Corpo di Polizia Municipale U.O. IX Gruppo, acquisiva la richiesta, presentata dal ricorrente, di un posto auto riservato a disabile.
Con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 12.10.2006, prot. n. 56905/06, veniva istituita, come richiesto, in prossimità del civico n. 26 di Via Vetulonia, un'area riservata alla sosta di un autoveicolo al servizio di persona disabile a tempo indeterminato.
In data 1° dicembre 2006 il ricorrente avanzava istanza per la personalizzazione del posto realizzato presso l'abitazione dello stesso.
Con nota prot. n. 72149 del 29 dicembre 2006, il Corpo di Polizia Municipale U.O. IX Gruppo comunicava il diniego della indicata istanza per mancanza dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente (art.381 DPR 495/1992 punto 5, così come modificato dal DPR 610 del 16.09.1996).
Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
L'amministrazione comunale chiedeva, a mente dell'art. 10 del DPR n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso al TAR.
Il ricorrente provvedeva alla riassunzione innanzi a questo TAR.

Con ordinanza cautelare n. 5362/07 il Collegio ha accolto la istanza interinale e sospeso il provvedimento impugnato, precisando che : " Considerato, in particolare, che, contrariamente a quanto argomentato dal Comune nell'atto impugnato, a chiaro tenore dell'art. 381, comma 5, d.p.r. 495/92, l'unica condizione legittimante l'assegnazione dello spazio di sosta de quo è la particolare condizione di invalidità della persona, collocandosi il possesso da parte della medesima dell'abilitazione alla guida quale requisito eventuale della fattispecie, sia pur ordinariamente riconosciuto sussistente".

Alla udienza di smaltimento del giorno 7 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La p.a. ha respinto la richiesta del ricorrente nella erronea convinzione che la personalizzazione della sosta per le persone invalide sia riservata esclusivamente ai disabili in possesso della patente di guida.

Ora, la mera disamina delle previsioni normative, nei termini di cui al combinato disposto espresso dagli artt. 188 d.lgs 285/1992, 381 DPR n. 495/1992 e 28 della Legge n. 104/1992, consente di affermare che la personalizzazione dei parcheggi è riservata alle persone con disabilità a prescindere dal possesso del titolo di guida.

Nel caso di specie il ricorrente è non vedente, per cui il richiesto requisito del possesso della patente di guida, quale condizione per il rilascio della concessione personalizzata, risulta assolutamente illogico e contraddittorio, nonchè, all'evidenza, discriminatorio, comportando una situazioni di palese disparità di trattamento tra le persone disabili, assolutamente non giustificata, né normativamente prevista.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese, tenuto conto della conformità del gravato diniego a disposizioni di carattere interno, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza	**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.